



Audizioni di rappresentanti di associazioni ed enti su AG 131 (Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212) giorno 26 Marzo 2024.

**Illustrissimo Onorevole Presidente,
della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione)
On. MOLLICONE Federico**

Gentilissimi Onorevoli componenti della VII Commissione del Camera dei Deputati della Repubblica Italiana,

Nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 131, *Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212*

Abbiamo depositato un elaborato con le principali osservazioni sulle criticità, a seguito dell'analisi delle **modifiche al regolamento** in oggetto, fatto dall'associazione sindacale e professione ANIEF rappresentativa e firmataria dell'ultimo CCNL 2019/21 Istruzione e ricerca.

Ancora una volta assistiamo ad un'ennesima riforma a costo zero in riferimento a un settore come l'AFAM dimenticato, lasciato nell'oblio e immerso in un "*puzzle normativo*", a volte frammentato e nebuloso, che ha portato negli anni ad adottare regole difficilmente applicabili se non attenuandone o, addirittura, stravolgendone la portata della riforma.

Si ricorda che la Legge n. 508/1999, istitutiva del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina di una serie di profili di notevole importanza. Il rinvio si era reso necessario per determinare una convergenza parlamentare sull'attuazione del principio di autonomia contenuto in seno all'art. 33, comma 6, della Costituzione. Ed infatti, in un contesto in cui una parte del Parlamento (all'epoca) era contrario, un testo troppo dettagliato sarebbe stato oggetto di veti trasversali che avrebbero probabilmente impedito l'approvazione della stessa riforma. Pertanto, per dare un senso compiuto alla riforma, sarebbero risultati decisivi i previsti regolamenti attuativi.

Sicché, all'indomani della promulgazione, la Legge di riforma si è trovata dinanzi una folta schiera di oppositori che, in vari contesti, hanno utilizzato ogni mezzo per impedirne e/o procrastinarne la piena attuazione.

Ne è derivato che per emanare il regolamento sull'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni ci sono voluti tre anni; per attivare il previsto "apposito" comparto di contrattazione e per adottare il regolamento in tema di ordinamenti didattici si è dovuto attendere 5 anni; per disciplinare in via definitiva i corsi accademici di secondo livello sono stati impiegati ben diciotto anni.

Come sindacato Anief riteniamo che, in tutti questi anni, si sarebbe dovuto prima procedere contestualmente alla ridefinizione dello *status* giuridico ed economico dei professori in modo da renderlo coerente con la nuova disciplina nonché alla totale stabilizzazione dei precari storici.

Detto in altri termini, non si può pensare di applicare un sistema di tipo “universitario” (fondato sulla piena autonomia della programmazione dei fabbisogni di personale, sull’abilitazione nazionale quale presupposto di accesso alla docenza, sulla mobilità di fatto “a chiamata”), in un contesto in cui il rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva e, a prescindere da ciò, sono previsti bassi livelli di retribuzione che, negli ultimi anni, l’inflazione ha eroso in termini assai rilevanti.

Dal 2005 ad oggi, il quadro normativo relativo alle istituzioni AFAM ha subito varie modifiche ed integrazioni, influenzando anche l'organizzazione delle attività didattiche. Dopo diciannove anni dall'emanazione del regolamento, si sono evidenziate criticità nel sistema e nell'applicazione delle norme. Pertanto, è positivo che si stia intervenendo per riformare il DPR del 2005, al fine di renderlo più attuale e rispondente alle necessità di tutto il settore AFAM.

Le modifiche proposte riguardanti l'aggiornamento della denominazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione Universitaria (ANVUR) e l'introduzione del dottorato di ricerca sono da accogliere con favore. È importante adeguare la normativa ai cambiamenti e alle esigenze attuali del sistema educativo e della ricerca. La chiarezza e l'adeguatezza delle definizioni normative sono fondamentali per garantire una corretta interpretazione e attuazione delle stesse; pertanto la revisione proposta sembra essere una mossa positiva in questa direzione, e ci si auspica che il possesso del dottorato, anche se conseguito all'estero, sia un requisito fondamentale per l'accesso all'insegnamento anche in fase transitoria.

Di seguito un breve elenco delle criticità evidenziate.

Art. 1 comma 1 che modifica l'articolo 1 lettera b) del DPR 212 del 2005 (Definizioni)

Riteniamo importante mantenere la denominazione "**Conservatori di musica**" e "**Accademia nazionale di danza**" **insieme** alla nuova definizione degli "Istituti superiori di studi musicali e coreutici" nell'articolo 1 lettera b), del testo in esame, poiché rappresenta l'identità storica di queste istituzioni caratterizzate anche a livello internazionale.

Art. 1 comma 2 che modifica l'articolo l'art. 3 del DPR 212 del 2005 (Titoli e Corsi):

Sul punto dell'aggiornamento dell'articolo 3, sebbene sia comprensibile l'intenzione di migliorare la chiarezza e la coerenza delle definizioni, sorgono alcune perplessità riguardo all'inserimento del corso a ciclo unico in restauro tra i corsi che rilasciano il diploma accademico di secondo livello.

Stessa problematica per eventuali sostituzioni dei percorsi “3+2” con omologhi a ciclo unico, per gli istituti musicali e coreutici: una scelta che non può essere lasciata all’eventuale arbitrio delle istituzioni. A tal riguardo potrebbero emergere questioni pratiche legate alla specifica natura di questo tipo di corso e alle sue implicazioni rispetto agli altri percorsi formativi.

Inoltre, sebbene la distinzione tra corsi di perfezionamento e master sia importante, è necessario valutare attentamente le conseguenze di questa differenziazione sui titoli ottenuti e sul riconoscimento professionale.

Art. 1 comma 4 che sostituisce integralmente l'Art. 5 del DPR 212 del 2005 (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole).

L'articolato presenta una serie di disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'Ordinamento didattico generale nelle istituzioni accademiche, specificando i ruoli dei dipartimenti, dei corsi e delle scuole. Tuttavia, emerge una certa complessità nella delineazione dei compiti e delle responsabilità di ciascun organo. La mancanza di chiarezza potrebbe generare confusione e inefficienza nel funzionamento delle istituzioni. Sarebbe auspicabile un intervento ministeriale per chiarire meglio i rispettivi ruoli dei dipartimenti, dei corsi e delle scuole. Questo permetterebbe di definire in modo più preciso le competenze di ciascun organo e di garantire una maggiore coerenza nell'organizzazione dell'offerta formativa. Inoltre, un intervento di questo tipo potrebbe contribuire a semplificare le procedure ed a ottimizzare l'efficienza delle istituzioni accademiche ridefinendo e delineandone lo spazio di autonomia delle stesse.

Art. 1 comma 5 che modifica l'Art.6 del DPR 212 del 2005 (Crediti formativi accademici).

In merito alla definizione dell'art. 6 comma 2 bis si propone una definizione di carico annuale su 30 crediti elevabile a 36 crediti.

Per quanto attiene al comma 3 si ritiene utile un intervento Ministeriale per rivedere il DM 154/2009 in merito alle varie forme e modalità di erogazione delle attività formative e si suggerisce un ritorno a dei parametri fissi come previsti dalla versione originale del Dpr 212/2005.

Art. 1 comma 6 che modifica l'Art. 7 del DPR 212 del 2005 (Ammissione ai corsi).

Esprimiamo forte contrarietà alla possibilità di accesso degli studenti ai corsi accademici senza il diploma di istruzione secondaria. Inoltre, consideriamo superata l'idea dell'iscrizione ai corsi accademici universitari senza tale diploma, alla luce della riforma del settore. Tuttavia, potremmo valutare l'ammissione ai corsi accademici di tali studenti in circostanze eccezionali e ben definite, stabilite a livello ministeriale tramite apposito regolamento, superando l'autonomia delle singole istituzioni.

Art. 1 comma 10 che modifica l'Art. 11 del DPR 212 del 2005 (Autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ad Istituzioni non statali).

Per quanto attiene la parte legata al riconoscimento delle autorizzazioni ad istituzioni non statali siamo **fortemente favorevoli** a forme più stringenti di controllo sulle predette istituzioni.

Garantire la qualità e l'integrità dell'istruzione superiore è fondamentale per la credibilità e il valore dei titoli ottenuti dagli studenti. Le istituzioni non statali che offrono corsi di alta formazione devono essere soggette a rigorosi controlli e valutazioni, al fine di garantire il rispetto degli standard richiesti nell'ottica di fornire un'istruzione di alta qualità.

L'implementazione di controlli più stringenti può contribuire a prevenire eventuali abusi ed irregolarità nel sistema formativo nonché a proteggere gli interessi degli studenti e della società nel suo complesso.

Art. 1 comma 11 che modifica l'Art. 12 del DPR 212 del 2005 (Norme Transitorie).

Si esprime una forte contrarietà riguardo alla previsione che il D.P.R. 212/2005 novellato includa la possibilità per gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di continuare ad organizzare corsi “propedeutici” ed attività non curricolari.

Questo potrebbe creare una frammentazione nel sistema educativo, con normative differenziate per diverse istituzioni.

Ciò potrebbe compromettere la coerenza e l'efficacia del quadro normativo nel suo complesso, con potenziali ripercussioni sulla qualità e sull'equità dell'istruzione offerta.

Inoltre, la permanenza di tali corsi potrebbe generare confusione ed incertezza tra gli studenti e le istituzioni stesse, portando ad una mancanza di uniformità e standardizzazione nell'ambito delle scuole secondarie di primo grado con percorsi di studio strumentali nonché con i licei coreutici e musicali.

In sintesi, riteniamo che i corsi propedeutici dovrebbero essere parte di una strategia ben definita per la progressione verticale nello studio della musica, allineandosi con i programmi di studio dei percorsi musicali nelle scuole secondarie di primo grado e nei licei musicali. L'obiettivo è armonizzare tali percorsi per favorire una transizione più fluida verso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici.

In virtù delle osservazioni sopra esposte, il nostro sindacato chiede un attento riesame delle **Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,**

al fine di garantire, finalmente, un quadro normativo chiaro, coerente ed equo, che promuova l'efficacia e l'equità nell'istruzione superiore artistica, musicale e coreutica, evitando frammentazioni ed incertezze che potrebbero compromettere la qualità complessiva dell'istruzione offerta.

Nella speranza che le osservazioni esposte nel presente documento possano essere recepite all'interno dei pareri che la Vostra Commissione sarà chiamata ad esprimere, porgiamo deferenti ossequi.

Roma, 26 marzo 2024.

Dipartimento ANIEF AFAM

Prof. Ettore Michelazzi
Prof. Eustachio Santochirico
Prof. Pasquale Spinelli